




Associazione  
Pedagogisti  
ed Educatori  
Italiani

# L'ALBA DELL'ALBO

*A cura di  
Gianvincenzo Nicodemo*

*Prefazione di  
Alessandro Prisciandaro*

**Educatori professionali  
socio-pedagogici e  
pedagogisti tra  
riconoscimento normativo  
e sociale**



Apei editrice

A cura di  
**Gianvincenzo Nicodemo**

# **L'alba dell'albo**

**Educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti  
tra riconoscimento normativo e sociale**

*Prefazione di Alessandro Prisciandaro*

**Apei editrice**

L'Associazione pedagogisti ed educatori italiani ([www.apei.it](http://www.apei.it)) crede nel valore della libera diffusione della conoscenza scientifica in ambito pedagogico. Per questo motivo ha promosso la realizzazione di una edizione a libero accesso distribuita gratuitamente in formato elettronico attraverso la pagine web dell'editrice.

Curatore: Gianvincenzo Nicodemo

Prefazione: Alessandro Prisciandaro

Contributi di: Gianvincenzo Nicodemo, Moreno Castagna, Chiara Bravi

© Apei editrice

Il presente volume è rilasciato sotto licenza creative commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo Stesso Modo (CC BY-NC-SA). La sua riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico ed esposizione in pubblico sono consentite a patto che non subisca modifiche e che ne venga citata la fonte.

Non è consentito utilizzare questa pubblicazione a fini commerciali oppure alterare o trasformare il file pdf o usarlo per crearne un'altra pubblicazione diversa dall'originale.

Per informazioni e approfondimenti sul curatore Gianvincenzo Nicodemo  
Sito web Al centro la pedagogia [www.gianvincenzonicodemo.it](http://www.gianvincenzonicodemo.it)

L'editore del presente volume è l'Associazione pedagogisti ed educatori italiani (Apei).

Per informazioni e approfondimenti sull'editore: [www.apei.it](http://www.apei.it)

Si ringrazia per il prezioso lavoro di revisione delle bozze Maria Paola Semplìce, educatrice professionale socio-pedagogica

Web: [www.apei.it](http://www.apei.it)

Facebook: [www.facebook.com/OfficialPageAPEI/](https://www.facebook.com/OfficialPageAPEI/)

Instagram: [www.instagram.com/ass\\_pedagogisti\\_educatori\\_it/](https://www.instagram.com/ass_pedagogisti_educatori_it/)

X: <https://x.com/presidenteapei/>

Youtube: [www.youtube.com/channel/UCDbh4Q0pLUuPaigjWAeLofA/](https://www.youtube.com/channel/UCDbh4Q0pLUuPaigjWAeLofA/)

Email: [presidente@apei.it](mailto:presidente@apei.it)

**Per informazioni e approfondimenti sul curatore:**

Sito web di al Cuore dei bisogni sociali: [www.gianvincenzonicodemo.it](http://www.gianvincenzonicodemo.it)

Social di Gianvincenzo Nicodemo: [Facebook](#) - [Linkedin](#) - [Youtube](#) - [TikTok](#)

**Associazione Pedagogisti ed Educatori italiani:**

Sito web Apei: [www.apei.it](http://www.apei.it)

Social Apei: [Facebook](#) - [Youtube](#)

# Sommario

## **Prefazione di Alessandro Prisciandaro**

Non ci hanno visti arrivare 7

## **Radici costituzionali delle professioni di educatore e pedagogo**

L'apporto delle professioni pedagogiche ed educative al progresso della Repubblica 9  
Il principio "personalista" e la funzione dello Stato nella riduzione delle disuguaglianze 10  
Istruzione ed educazione, strumenti di emancipazione 11

## **Il (recente) riconoscimento normativo delle professioni di educatore e di pedagogo**

Sullo sfondo: la problematica del doppio educatore 13  
Il superamento del doppio educatore asimmetrico: le modifiche intercorse nel 2017 14  
La problematica degli educatori professionali socio-pedagogici in Sanità 17

## **Altro che doppio educatore. I sei educatori nell'ordinamento dello Stato**

La questione del "doppio educatore" asimmetrico 22  
Un ginepraio di professioni e professionisti dell'Educazione 23  
Conclusioni 28

## **Un albo dei pedagogisti e degli educatori sociali**

Perché è importante la configurazione ordinistica per le professioni di pedagogo e di educatore sociale 29  
L'articolazione del testo di legge 31  
Cosa cambia dopo l'approvazione e della legge 33  
Educatori professionali socio-pedagogici e servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione 37  
Il percorso attuativo dell'istituzione dell'ordine e degli albi 38

## **La disciplina delle professioni educative nella contrattazione collettiva italiana: fra criticità e dinamiche disfunzionali**

Cos'è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 40  
I CCNL più rappresentativi del settore dell'educazione 40  
Il ruolo delle confederazioni sindacali nell'evoluzione delle professioni educative:  
un'analisi dei fini istituzionali e delle criticità correlate 41  
Criteri di adozione del CCNL, dinamiche interconnesse e disparità di standard 43  
La necessità di uniformare gli standard contrattuali  
Notti Passive: retribuite o "a gratis"? Fra interpretazioni soggettive e criticità oggettive 44  
La prospettiva delle organizzazioni datoriali 45  
Il punto di vista degli educatori professionali socio-pedagogici 45  
Un esempio pratico 45  
Riconoscimento della Professione 46  
Formazione e Aggiornamento: opportunità mancate 47  
Dinamiche disfunzionali: gli educatori "senza titolo" 47  
La diaspora dei professionisti dell'educazione: il fenomeno della "fuga dell'educatore" 48

## **Le difficoltà e la forza del lavoro educativo, tra frustrazione e resilienza. Una ricerca che dà voce**

Esplorando le complessità del lavoro educativo: introduzione e contesto della ricerca 50  
La cura educativa e l'impegno politico:  
guidare il cammino verso una Società equa e solidale 51  
Metodologia di Ricerca: Esplorare le Voci degli Educatori attraverso l'Indagine Qualitativa 51  
un'analisi dei fini istituzionali e delle criticità correlate 41  
Criteri di adozione del CCNL, dinamiche interconnesse e disparità di standard 43  
La necessità di uniformare gli standard contrattuali  
Notti Passive: retribuite o "a gratis"? Fra interpretazioni soggettive e criticità oggettive 44

Raccolta ed analisi dei dati: un viaggio nelle esperienze educative	52
Sfide, risorse e resilienza nell'ambiente educativo: valorizzare il ruolo degli Educatori nella Società e affrontare le difficoltà con determinazione	57

# Il (recente) riconoscimento normativo delle professioni di educatore e di pedagogo

di Gianvincenzo Nicodemo

## Sullo sfondo: la problematica del doppio educatore

Il riconoscimento delle professioni di educatore e di pedagogo è alquanto recente. Prima del 2017 nell'ordinamento era presente una situazione di un doppio educatore asimmetrico. Da un lato, infatti, era presente sin dal 1998 la professione sanitaria di educatore professionale, regolamentata dal Dm 520/98, dall'altro, nei servizi era già ampiamente maggioritaria una professione sociale, priva però di una definizione normativa.

Nell'università italiana la dizione "educatore professionale" si accompagna all'introduzione della definizione di "educatore professionale extrascolastico": uno dei 4 indirizzi della laurea in Pedagogia riformata attraverso il Dm Università del 11/2/1991. Questa modifica è stata parte di una trasformazione più ampia che ha influenzato sia l'aspetto epistemologico che quello applicativo della scienza pedagogica, rispetto alla sua connotazione epistemologica ma anche applicativa.

La figura dell'educatore professionale entrava quindi negli ordinamenti universitari per la porta "principale" della riflessione scientifica.

Nel frattempo, principalmente nel settore sanitario, si formavano educatori attraverso corsi post-diploma variabili da regione a regione. Il decreto 520/98, a firma del Ministro Rosy Bindi, unificò questa molteplicità di percorsi formativi introducendo il profilo professionale sanitario di Educatore Professionale, accessibile con un titolo universitario. Si trattava di un decreto intriso di ambiguità poiché, se da un lato, istituiva una figura professionale dell'area sanitaria, e non poteva essere diversamente in quanto agiva sulla base di una delega sulle professioni sanitarie, dall'altro, definiva l'educatore quale "operatore sociale e sanitario", delineandone contestualmente ambiti di attività anche sociali.

Nel 1998, a prescindere dalle incongruenze, si delineava la questione del "doppio educatore", che avrebbe visto la coesistenza tra due figure: gli educatori laureati in educazione professionale, riconosciuti sul piano normativo dal decreto menzionato, e gli educatori sociali, già ampiamente presenti nei servizi sociali e socio-sanitari, operanti in modo legittimo, nonostante la mancanza di riconoscimento professionale; questa situazione, dovuta alla mancanza di obbligatorietà del titolo di laurea, ne determinava la convivenza con molteplici

mento professionale; questa situazione, dovuta alla mancanza di obbligatorietà del titolo di laurea, ne determinava la convivenza con molteplici altre formazioni, tutte legittime.

Se l'istituzione dell'educatore professionale sanitario nasceva in attuazione di una fonte di legge contenuta nel Decreto legislativo 502/92, un'analoga fonte normativa avrebbe potuto consentire con Decreto ministeriale di istituire una professionale sociale.

L'articolo 12 della Legge 328/00 infatti, prevedeva le modalità istitutive delle professioni sociali e in attuazione di tale articolo, fin dal 2000 sarebbe stato possibile introdurre un decreto speculare al Dm 520/98 che definisse la professione di educatore professionale nei servizi sociali, o a

il limite, un decreto interministeriale congiunto dei due Ministeri che istituisse una figura professionale unica in tutti gli ambiti. Tale fonte normativa non verrà mai definita, e sarà necessario aspettare fino al 2017 per superare l'aporia della presenza del doppio educatore professionale asimmetrico: due formazioni universitarie, una sola delle quali dotata di un riconoscimento in quanto professione.

<b>Ambito</b>	<b>Norma che definisce l'ambito (sociale, sociosanitario, sanitario)</b>	<b>Norma che definisce la procedura per definire le professioni</b>	<b>Decreto che definisce la professione</b>
<b>Socio-assistenziale</b>	L. 328/00, art. 22	L. 328/00, art. 12	ASSENTE
<b>Socio-sanitario</b>	D. Lgs. 502/92, art. 3 Septies	D. Lgs. 502/92, art. 3 octies	ASSENTE
<b>Sanitario</b>	D. Lgs 118/98, art. 112	L. 43/2006, art. 5	Dm 520/98

Fin qui si è argomentato dell'educatore laureato in scienze dell'educazione. Per quanto concerne il pedagogo, la tutela normativa era persino più debole, in quanto, mentre la funzione educativa delle strutture sociali prevedeva, in un modo o nell'altro e a macchia di leopardo, il requisito della laurea in scienze dell'educazione, tale requisito si riscontrava ancora meno per il pedagogo. L'anno di svolta è stato il 2017.

## **Il superamento del doppio educatore asimmetrico: le modifiche intercorse nel 2017**

Il 2017 è stato un anno di grande trasformazione per le professioni educative e pedagogiche.

Le norme che hanno determinato questa trasformazione sono state:

- il Dlgs 65/2017, che istituisce il sistema integrato 0-6 anni nell'ambito delle deleghe contenute nella Legge 107 su "La buona scuola";
- i commi 594-602 dell'articolo 1 della legge 205/2017, Legge di bilancio 2018 (cosiddetta legge lori);
- la Legge 03/2018 (cosiddetta legge Lorenzin).

Al termine di tale processo, il quadro normativo relativo alla condizione dei pedagogisti e degli educatori è radicalmente mutato.

È opportuno, pertanto, definire i termini di tale transizione e le conseguenze che il 2017, ultimo anno di quella legislatura, hanno portato nella vita professionale dei pedagogisti e degli educatori italiani.

Il 31 maggio 2017 veniva approvato il Decreto legislativo 65. Esso, nell'istituire il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, ha disposto, tra l'altro, che a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, l'accesso alle posizioni di educatore di servizi educativi per l'infanzia fosse consentito soltanto ai laureati in scienze dell'educazione L-19 con indirizzo specifico o ai laureati con laurea magistrale 85 bis in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti universitari. Il processo volto a definirne i relativi requisiti è stato completato dal decreto ministeriale 378/2018 e dalla Nota di chiarimento 14176 dell' 8.8.2018 per quanto concerne la fase transitoria.

In precedenza, di fatto, il requisito professionale degli operatori nei servizi per l'infanzia diversi dalla scuola per l'infanzia, come nidi, nidi aziendali, servizi integrativi ai nidi, ludoteche per la prima infanzia, ecc..., era stabilito dalle autorizzazioni e degli accreditamenti regionali, attraverso le formazioni più disparate.

Il 27 dicembre 2017, pochi mesi dopo l'approvazione della norma che riorganizzava il sistema 0-6 anni, il Senato approvava in via definitiva la legge di stabilità 2018. Va detto qui che in quella legislatura era stata approvata alla Camera, e si era fermato al Senato, in commissione. Una volta divenuto chiaro che la Pdl lori non sarebbe stata approvata, nel passaggio alla Camera della legge di stabilità 2017 veniva introdotto, a firma del relatore della legge di bilancio Francesco Boccia, un emendamento di 8 commi che acquisiva la maggior parte dei contenuti della Pdl lori. Nel testo definitivo si tratta dell'art. 1, cc. 594-601 della L. 205/2017, relativo alla "Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista" che stabiliscono esplicitamente che "...l'esercizio delle attività [di educatore e pedagogista] è consentito - salve alcune previsioni transitorie - solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante...".

Pur con qualche incongruenza questa norma otteneva l'effetto desiderato: l'introduzione nell'ordinamento italiano di una definizione professionale del pedagogista e dell'educatore che li definisse in relazione all'attività svolta e al titolo di studio richiesto.

All'entrata in vigore della Legge 205, il primo gennaio 2018, le professioni di educatore venivano ad essere tre:

1. l'educatore nei servizi educativi dell'infanzia, operante nei servizi del sistema 0-6, cui si accede con laurea L19 con indirizzo specifico o laurea magistrale in scienze della formazione primaria LM-85 bis con anno integrativo sull'infanzia;
2. l'educatore professionale socio-pedagogico, operante in una molteplicità di servizi ma non, in questa prima formulazione, nei servizi socio-sanitari e della salute;
3. l'educatore professionale socio-sanitario, che recuperava in questa nuova denominazione la definizione precedentemente introdotta dal decreto ministeriale 520/98 .

Con l'approvazione della Legge 205/2017 la figura dell'educatore professionale, nata come professione sanitaria a fine anni '90, veniva riformata. L'entrata in vigore della Legge 205/2017 sanciva per la prima volta la presenza di due professioni diverse sul piano normativo: l'educatore professionale socio-pedagogico e l'educatore professionale socio-sanitario.

Alla professione di educatore professionale socio-pedagogico si accedeva con la relativa qualifica professionale, che si otteneva in via ordinaria con laurea L19 in scienze dell'educazione, oppure, in via straordinaria, attraverso un percorso di sanatoria che consentiva di ottenere la qualifica a coloro che:

- avessero conseguito un corso intensivo per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle materie educative, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione, anche in modalità a distanza, da intraprendere entro il primo gennaio 2021. Al corso potevano accedere coloro che avessero operato in un ente pubblico alla data di entrata in vigore della legge, che avessero svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni non continuativi e coloro che avessero conseguito un diploma magistrale ante 2001/2002 (comma 597);
- alla data di entrata in vigore della Legge, avessero un contratto di lavoro a tempo indeterminato e 20 anni di attività o in alternativa 10 anni di attività professionale con 50 anni di età (comma 598).

Restava infine previsto, in relazione a coloro che avessero lavorato per almeno 12 mesi, che "il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore socio-sanitario non potesse costituire motivo diretto o indiretto di licenziamento o modifica peggiorativa per il lavoratore.

La medesima fonte normativa introduceva la qualifica professionale di pedagogo, definita qualifica "abilitante" dalla legge, alla quale si accedeva ad esito delle lauree magistrali:

- LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi;
- LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione

continua;

- LM-85, Scienze pedagogiche;
- LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media edu-

cation.

Nei medesimi ultimi giorni della legislatura, il 22 dicembre 2017, il Senato approvava la legge Lorenzin, intitolata "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute". La Legge Lorenzin (l.03/2018) completa il quadro dei provvedimenti che, in quell'ultimo

anno della legislatura, furono approvati con ricaduta significativa sui pedagogisti e gli educatori.

In particolare, la legge 3/2018 modificava le modalità di introduzione di nuove professioni socio-sanitarie, stabilendo (art.5, c.5) che “Sono compresi nell’area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo restando che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti”.

L’educatore professionale socio-sanitario entrava così nel novero delle professioni sociosanitarie e diventava al contempo professione ordinistica nell’ambito dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

In quegli ultimi giorni del 2017 fu subito chiaro ai più che l’introduzione di una professione ordinistica nel quadro delle professioni operanti nei servizi socio-sanitari, senza un esplicito riferimento ai servizi sanitari e socio-sanitari nella legge 205, avrebbe potuto avere effetti disastrosi sui percorsi lavorativi di tutti gli altri professionisti che, a vario titolo e qualifica, operavano in quei servizi.

## **La problematica degli educatori professionali socio-pedagogici in Sanità**

Il comma 594 dell’articolo 1 della Legge 205/2017 prevedeva che gli ambiti professionali degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti fossero i seguenti:

- educativo e formativo;
- scolastico;
- socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi,
- della genitorialità e della famiglia;
- culturale;
- giudiziario;
- ambientale;
- sportivo e motorio;
- dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

Ora, l’idea che tra i propri ambiti di attività, l’educatore professionale socio-pedagogico non vedesse riportati i servizi sanitari era potenzialmente molto pericolosa, in quanto all’interno di tali servizi operavano (e operano tuttora) moltissimi educatori professionali socio-pedagogici. L’anno successivo, la legge di bilancio 2019 mise mano alla questione dell’assenza degli ambiti sanitario e socio-sanitario tra le competenze dell’educatore professionale socio-pedagogico, prevedendo che essi operassero “al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi sociosanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi”.

Nella medesima legge di stabilità del 2019, mentre si introduceva una più chiara definizione dei servizi sanitari come ambito di attività legittimo degli educatori professionali socio-pedagogici, un’altra norma andava ad impattare sulla questione

stione del “doppio educatore”; il comma 537 infatti, aveva previsto, l’istituzione di elenchi speciali ad esaurimento per coloro che avessero svolto una delle professioni sanitarie, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni. Costoro potevano iscriversi in tali elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019 (termine che fu di lì a poco prorogato), continuando ad operare l’attività professionale che avevano esercitato prima dell’introduzione dell’Ordine professionale. Anche per gli educatori professionali socio-sanitari erano state previste delle sanatorie che avevano consentito loro di vedersi riconosciuto il diritto all’equipollenza o all’equivalenza dei propri titoli di studio. Gli elenchi speciali costituiscono l’ultima sanatoria in questo senso.

Con l’introduzione degli elenchi speciali si è istituita un’ulteriore categoria di professionisti. Accanto a coloro che legittimamente potevano esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico (perché in possesso della qualifica professionale relativa) o di educatore professionale socio-sanitario perché iscritti nel relativo albo, si è introdotta una terza categoria di lavoratori: gli educatori iscritti negli elenchi speciali.

Costoro possono esercitare la professione di educatore professionale socio-sanitario ma non possono accedere ai relativi concorsi pubblici; sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione all’Elenco speciale e sottoposti agli obblighi formativi ECM ma non hanno diritto di voto rispetto all’elezione degli organi dell’Ordine e delle Commissioni d’albo all’interno del TSRM. Questo scenario evoca la concezione di una sorta di “riserva indiana”, un margine periferico in cui è gentilmente concesso operare e partecipare finanziariamente poiché tutti sono uguali, ma alcuni sono “più uguali” di altri.

Quindi, anche chiarito che gli educatori professionali socio-pedagogici potevano operare in sanità, la questione era tutt’altro che chiusa. Il costituito Ordine delle professioni sanitarie continuava a rivendicare come propria riserva professionale l’intera attività educativa in Sanità. L’argomentazione sostenuta dai documenti dell’ordine dei TSRM parte dall’assunto che gli educatori professionali socio-pedagogici, essendo costituiti in professioni non organizzate in Ordini e Collegi (per espressa previsione della L.205/2017), sono di conseguenza quindi normati dalla legge 4/2013, ed ecco, quella stessa legge istitutiva esclude dalle attività professionali delle professioni non ordinistiche (art.1, c.2) le “attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art.2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. Pertanto, non si metteva in dubbio che gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti potessero operare in Sanità ma si rivendicava che non potessero svolgere alcuna attività perché, di qualunque attività, rivendicavano che si trattasse di attività tipiche delle professioni sanitarie.

Con la modifica della legge 205/2017, operata dalla Legge 145/2018, si era spostato il problema da “gli educatori professionali socio-pedagogici non possono operare in Sanità” a “gli educatori professionali socio-pedagogici possono operare in Sanità ma non possono fare nessuna attività educativa”.

Serviva pertanto una norma primaria che ordinasse questa materia, definendo quali dovessero essere i confini dell'attività educativa dell'educatore professionale socio-pedagogico in Sanità, sottraendola dagli ambiti rivendicati dalle professioni sanitarie. Tale norma sarebbe arrivata con l'ennesimo provvedimento omnibus, il cosiddetto "decreto agosto": il DI 104/2020. Questa fonte normativa istituiva l'articolo 33-bis, rubricato "Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute". Il 33-bis approvato dal Parlamento in conversione del decreto 104/2020 era costituito da due commi. Il primo comma definiva una delega affinché un apposito decreto ministeriale del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca, definisse i contenuti dell'attività professionale degli educatori professionali socio-pedagogici in Sanità.

Il secondo comma, in attesa della approvazione di detto decreto, delineava i contenuti dell'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute.

Compiti dell'educatore professionale socio-pedagogico erano pertanto:

- individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;
- contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;
- progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;
- costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità;
- prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate.

Contenuti analoghi sarebbero stati di lì a pochi mesi introdotti nel relativo decreto attuativo, a firma del Ministro della salute Speranza e del Ministro dell'Università e della Ricerca Messa, recante la data del 27 ottobre 2021.

Purtroppo, ad oggi, anche di fronte a tale processo normativo, le argomentazione dell'ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie rispetto all'illegittimità della presenza degli educatori professionali socio-pedagogici nei servizi sanitari, non si sono placate. Tra le tante, è certamente emblematica la vicenda, purtroppo non isolata, che ha visto la messa in discussione da parte della federazione dei TSRM di alcuni provvedimenti emessi da una Asl Campana che aveva bandito dei concorsi e previsto delle stabilizzazioni per educatori professionali socio-pedagogici, prevedendo come titolo di accesso i requisiti di cui alla Legge 205/2017, sulla base di quanto fin qui evidenziato.

Di fronte a tali provvedimenti l'Ordine dei TSRM ha adito il TAR Campania, chiedendo che le procedure assunzionali in questione venissero annullate, con il

conseguente licenziamento degli educatori già assunti e stabilizzati dall'Azienda sanitaria.

L'8 novembre 2023, il TAR Campania infatti, riepilogando il percorso normativo che vede due distinte professioni, quella degli educatori professionali socio-pedagogici e quella degli educatori professionali socio-sanitari, si è pronunciato con una sentenza destinata ad influenzare il destino dei primi in Sanità.

Evidenziato come si tratti di due distinte professioni, il TAR Campania precisa che "in applicazione di tali coordinate [la presenza di due educatori e una normativa che riguarda l'attività dell'educatore professionale socio-pedagogico in Sanità], si palesa dunque infondata" la tesi secondo la quale sia una sola di queste due professioni a poter operare in Sanità, in quanto, spiega il TAR, "il descritto quadro normativo consente espressamente nella medesima area l'utilizzo della distinta figura professionale di educatore socio-pedagogico, sia pure limitatamente agli aspetti socio-educativi". Inoltre, argomenta il TAR, "Va parimenti esclusa qualsiasi "usurpazione" della funzione o "sovrapposizione" degli educatori professionali socio-pedagogici rispetto agli educatori professionali ex D.M. n. 520/1998, visti i diversi ruoli delle due figure professionali". Quindi, sostiene ancora il TAR Campania, non solo sono due professioni diversi, ma non è vero che fanno le stesse cose, e di conseguenza possono operare in maniera distinta.

Il TAR Campania, già che c'era, ha fatto anche due postille. La prima è quella secondo cui il progetto individuale previsto in età evolutiva, pur prevedendo valutazioni diagnostiche - funzionali e prestazioni di cura e riabilitazione "non esautorano dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie". In secondo luogo, in riferimento alla disabilità, il TAR Campania rileva come "l'approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versa in condizione di ridotte capacità di interagire con l'ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale".

C'è da immaginare che la questione della coesistenza dei due educatori continui a generare tensioni nel mondo del lavoro e che la recente introduzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative consenta di individuare una quadra. È necessario che venga tracciato una volta per tutte il confine tra le due professioni di educatore, liberando il mercato del lavoro dei servizi socio-sanitari e sanitari, e gli educatori stessi, da un fardello insopportabile, che ne mina la serenità lavorativa e la stessa stabilità nei servizi.

Nel corso della prima metà del 2024 due sono gli aggiornamenti di questa ricostruzione. In primo luogo, il decreto del Presidente della Repubblica datato 19 febbraio 2024 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della federazione nazionale del Tsmr che puntava a mettere in dubbio la legittimità della norma (il 33-bis in particolare) che dichiarava i compiti dell'educatore sociale in sanità. Con questo pronunciamento si è messa una pietra tombale di fronte all'argomentazione di coloro che contro ogni evidenza normativa rivendicavano la legittimità della presenza degli educatori professionali socio-pedagogici in sanità. Da qui in poi è inoppugnabile il principio, già codificato dalla legge, secondo il quale gli educatori professionali socio-pedagogici possono operare in sanità.

In secondo luogo, l'8 maggio 2024 è entrata in vigore la legge istitutiva degli albi degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti, di cui si parlerà altrove nel volume, che rende esigibile l'impianto della professione che il legislatore aveva codificato.